REPUBBLICA ITALIANA **124/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **61230** del registro di segreteria, promosso da

- **MINISTERO DELLA DIFESA**, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, con sede in Viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, rappresentato e difeso - in base al decreto di attribuzione d'incarico in data 17/12/2020 - dal Capo del I Reparto dir. dott.ssa Marzia Lettieri Barbato (C.F. LTTMRZ69C71H501I)

- appellante -

contro

- *OMISSIS,* nato a *Omissis* il *omissis* (C.f. *OMISSIS*), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Avagliano (C.f. VGLLSN74T14H501R) del Foro di Roma, con studio sito in Via Cesare Ferrero di Cambiano n. 82 in Roma, con richiesta di voler ricevere le comunicazioni e/o le notifiche al proprio indirizzo PEC "alessandroavagliano@ordineavvocatiroma.org", ove è eletto domicilio digitale

-appellato-

e nei confronti di

- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (codice fiscale: GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

-controinteressato-

per la riforma

della sentenza n. 116/2023 emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, depositata in data 18 ottobre 2023

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nell'udienza del 5 giugno 2025, con l'assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relatrice Consigliere Beatrice Meniconi, la Dott.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso e il Ten. Col. Roberto Sulli, per delega del Direttore generale, in rappresentanza del Ministero della difesa, l'Avv. Federico Lais, per delega dell'Avv. Alessandro Avagliano per l'appellato e l'Avv. Lidia Carcavallo per l'Inps.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto ha parzialmente accolto il ricorso, proposto dall'ex militare della *Omissis*, al fine del ricalcolo del trattamento pensionistico con l'attribuzione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota prevista dall'art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973 pari al 2,445% per ogni anno di anzianità contributiva posseduto al 31.12.1995, oltre ratei arretrati ed accessori.

Il giudice territoriale, rigettata l'eccezione di decadenza formulata dal Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 205, comma 3, del D.P.R. n. 1092/1973, ha richiamato una precedente decisione della Sezione Veneto e la sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte, e quindi ha dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione, sin dalla

decorrenza, del trattamento pensionistico in godimento mediante applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato sino al 31.12.1995. In accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata *ex adverso*, ha dichiarato il diritto dello *Omissis* a percepire le differenze maturate sui ratei arretrati entro i limiti della prescrizione quinquennale, il cui decorso era stato interrotto dall'istanza scritta con la quale, il 9 aprile 2022, era stato chiesto il ricalcolo del trattamento.

2. Il Ministero della Difesa, con atto notificato in data 15 novembre 2023, ha interposto appello avverso la citata sentenza, nella parte in cui ha respinto l'eccezione di decadenza triennale di cui al combinato disposto degli artt. 204 lett. a) e b) e 205 del DPR n. 1092/73, affidandosi ad un unico motivo di censura:

"Violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 203-204-205-206-207 e seguenti del DPR. 1092/73".

Secondo l'appellante il pensionato sarebbe incorso in decadenza, ai sensi dell'art. 205, comma 3, del D.P.R. n. 1092/1973, per non aver presentato la domanda di ricalcolo del trattamento pensionistico (istanza del 9 aprile 2022) entro il termine di tre anni decorrente dal decreto definitivo di pensione n. 260/1/AM del 1 aprile 2015, decadenza disciplinata, in tal senso, dalla circolare diramata dal Ministero della Difesa a seguito del

mutato quadro giurisprudenziale, in materia, per effetto delle sentenze delle Sezioni Riunite di questa Corte n.1/QM/2021 e n. 12/QM/2021.

Il rinvio contenuto nella sentenza appellata ad un precedente della Sezione Veneto (sentenza n. 110/2023) comporterebbe, in buona sostanza, l'erroneo richiamo della diversa disciplina contenuta nell'art. 207 del citato D.P.R. (dedicato alla "revoca o modifica su domanda nuova").

L'appellante ha concluso per la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di decadenza triennale anzidetta, con vittoria di spese, forfettariamente quantificate in euro 1.000,00.

3. Con memoria depositata in data 27 novembre 2024 si è costituito in giudizio lo *Omissis* sostenendo la correttezza della sentenza appellata, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte che esclude la decadenza in analoghe controversie pensionistiche, anche perché la fattispecie non rientrerebbe in alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 204 del citato D.P.R., in quanto il ricorrente avrebbe sollevato, instaurando il giudizio in primo grado, una questione di diritto nuova (non contemplata nell'originario provvedimento di pensione) concernente l'applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 e dell'aliquota di rendimento del 2,44%, sulla base di quanto solo di recente riconosciuto dalle richiamate pronunce del 2021 delle Sezioni Riunite di questa Corte.

Ha concluso per la conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese.

4. Con memoria depositata in data 22 maggio 2025 si è costituito in giudizio l'Inps contestando le pretese avverse, in quanto, secondo una interpretazione letterale e sistematica della normativa richiamata, la decadenza in argomento non riguarderebbe in alcun modo la proposizione dell'azione giudiziaria, bensì sarebbe riferita solo ed esclusivamente all'istanza amministrativa volta ad ottenere, dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di pensione, la modifica di quello stesso provvedimento. In altre parole, la scadenza del termine non precluderebbe affatto al pensionato di ottenere la tutela giurisdizionale del suo diritto dinanzi alla Corte dei conti, bensì limiterebbe la sua facoltà di sollecitare l'intervento in autotutela da parte dell'amministrazione.

Anche perché le norme che prevedono una decadenza sarebbero norme eccezionali, in quanto tali, soggette ad interpretazione di stretto rigore**.**

Per la difesa dell'Inps alla luce della sentenza n. 126/1991 della Corte costituzionale (riferita all'art. 5 del d.P.R. n. 1092/1973), nel settore delle pensioni pubbliche, a differenza di quanto accade per quelle private (ove vige, invece, la decadenza dall'azione giudiziaria di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970), i provvedimenti amministrativi sono suscettibili di sindacato giurisdizionale senza limiti di tempo, salvi naturalmente gli effetti della prescrizione sui ratei arretrati.

Inoltre, l'errore nella liquidazione della pensione in esame sarebbe di diritto, e quindi comunque escluso dalle previsioni di cui agli artt. 204 e

ss. del richiamato DPR n. 1092/1973, come confermato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Ha concluso per il rigetto del gravame.

5. All'udienza del 5 giugno 2025, le parti presenti hanno ribadito le argomentazioni già illustrate in atti e le conclusioni ivi rassegnate.

La causa è stata trattenuta, quindi, in decisione.

Motivi della decisione

6. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi in merito all'eccezione di decadenza formulata dal Ministero della Difesa in prime cure ai sensi dell'art. 205, comma 3, del D.P.R. n. 1092/1973, che il giudice territoriale ha rigettato con una motivazione *per relationem* ad una precedente decisione della Sezione giurisdizionale per il Veneto di questa Corte, di cui sono stati richiamati solamente gli estremi (sent. n. 110/2023) e l'analogia di *petitum* e *causa petendi* con l'odierno giudizio.

L'appellante sostiene che il giudice di prime cure, in proposito, non avrebbe fatto corretta applicazione delle norme contenute negli artt. da 203 a 207 del DPR n. 1092/1973.

Il Collegio osserva che la censura non può essere accolta.

Le norme appena richiamate prevedono, infatti, che "*l'ufficio che lo ha emesso*" possa modificare o revocare "il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza", laddove emergano errori (di fatto o di calcolo) o documenti (nuovi o falsi), su "domanda dell'interessato" che

deve essere presentata "a pena di decadenza" entro il termine di "tre anni".

La giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha costantemente affermato che il citato termine di decadenza, contemplato nell'art. 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, è da riferirsi esclusivamente all'istanza amministrativa intesa ad ottenere, dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di pensione, la modifica di quello stesso provvedimento e "non può essere esteso al rimedio giurisdizionale azionabile innanzi alla Corte dei conti (Sez. I, sent. n. 349 del 2018; Sez. II, sent. n. 132 del 2016; Sez. Veneto, sent. n. 110 del 2023; Sez. Sicilia, sent. n. 282 del 2023; Sez. Puglia, sent. n. 605 del 2022; Sez. Sardegna, sent. n. 204 del 2022; Sez. Toscana, sentt. n. 272/2021 e n. 9/2020), anche in ragione della eccezionalità della norma, che non ne consente una interpretazione analogica" (Corte conti, I Sez. Giur. Centr. App. sent. n. 94/2024).

Con specifico riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame (ricalcolo del trattamento pensionistico *ex* art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, con aliquota di rendimento del 2,44%) si è ritenuto, in particolare, di escludere l'applicabilità delle norme invocate dall'appellante anche sotto l'ulteriore profilo, rilevato nel precedente invocato dal giudice territoriale e meglio definito dall'Inps nella memoria depositata in appello, per cui "l'errore di diritto, quale è quello in discussione, non è disciplinato dagli articoli 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, invocati dall'appellante (Sez. App. Sicilia, sent. n. 33 del 2024; Sez. III App., sent.

n. 323 del 2023) e, pertanto, anche per tale motivo, non risulta applicabile il termine di decadenza previsto dalle ridette disposizioni (Corte conti, cit.).

In considerazione quindi di quanto detto, l'appello del Ministero della difesa non può essere accolto.

Le spese sono compensate, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del c.g.c., tenuto conto del mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente sottesa.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della loro gratuità.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello promosso dal **MINISTERO DELLA DIFESA** e iscritto al n. **61230** del registro di segreteria.

Spese legali compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 5 giugno 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

F.to Beatrice MENICONI F.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04/08/2025

PER IL DIRIGENTE

Il Funzionario Preposto

F.to Maria Vittoria ZOTTA